



# COMUNE DI BUCCINASCO

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ORDINANZA N 11 DEL 06/04/2021

**OGGETTO:** CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS “COVID-19” –  
PRESCRIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge 14 Gennaio 2021, N. 2;

**VISTO** il Decreto Legge 23 Febbraio 2021, N. 15;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021 e relativi allegati;

**VISTO** il Decreto Legge 01 Aprile 2021, N. 44;

**VISTA** l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 Aprile 2021;

**RICHIAMATO** quanto premesso e disposto nelle precedenti Ordinanze sindacali N. 35 del 19 Novembre 2020, N. 36 del 04 Dicembre 2020, N. 1 del 18 Gennaio 2021 e N. 5 del 05/03/2021;

**RITENUTO** che le misure adottate con le citate Ordinanze si sono verificate efficaci e pertanto è opportuno prorogarne la validità, anche in relazione alle vigenti disposizioni adottate con i citati decreti;

**RITENUTO** pertanto opportuno, a tutela della salute pubblica, fornire disposizioni in ordine all’erogazione di attività e servizi che richiama un’ampia clientela, ed in particolare per quanto riguarda gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa classificati quali medie strutture;

**RICHIAMATO** altresì il Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020, N. 35;

**RAVVISATA** pertanto la necessità ed urgenza di emanare, sul territorio comunale, disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus “COVID-19”;

**VISTO** l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267;-

**ORDINA**

- 1) l’adozione delle seguenti misure a tutela della salute pubblica presso tutte le medie strutture di vendita al dettaglio in sede fissa:
  - a) predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
  - b) provvedere alla misurazione della temperatura corporea, con strumenti non invasivi e comunque avendo cura di tutelare la protezione dei dati personali, con l’obbligo di vietare l’accesso alla struttura dei soggetti con temperatura superiore a 37,5 °C, informandoli della necessità di fare immediato ritorno al proprio domicilio e contattare il medico di medicina generale. Si raccomanda, per quanto possibile, di prevedere sistemi automatizzati di misurazione della temperatura corporea e, qualora ciò non sia possibile, di disporre che il personale addetto sia munito di visiera protettiva (in aggiunta agli idonei dispositivi per la copertura delle vie aeree, sempre obbligatori);
  - c) predisporre sistemi di controllo degli accessi, tali da garantire che questi avvengano in modo dilazionato, che siano evitati assembramenti, che in ogni caso sia garantito il mantenimento della distanza di un metro tra ogni persona (anche durante l’attesa ed anche all’esterno della struttura) e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

- d) consentire l'accesso alla struttura ad una sola persona per nucleo familiare, fatta eccezione la necessità di accompagnare minori, persone disabili o che comunque necessitano assistenza, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, n. 8) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N. 714 del 04 Marzo 2021;
  - e) mettere a disposizione della clientela sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti a base alcolica, di cui sia garantita ampia disponibilità e accessibilità;
  - f) obbligo di indossare costantemente una idonea mascherina per la copertura delle vie aeree, sia per la clientela che per gli operatori ed addetti alle vendite;
- 2) in caso di violazione delle prescrizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 Marzo 2020, N. 19, come convertito con modificazioni dalla Legge 22 Maggio 2020, N. 35 – sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 1000,00 – con applicazione di quanto previsto dai commi 3 e 5 del citato art. 4 D.L. 19/2020;
- 3) per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia e, in particolare, all'art. 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 Marzo 2021, nonché ad ogni altra misura più rigorosa.  
Si rimanda altresì agli allegati 10 e 11 del citato D.P.C.M., per le misure non espressamente previste dalla presente.-
- 4) le misure imposte dalla presente Ordinanza si applicano dalla data di pubblicazione della stessa e sino alla data del 30 Aprile 2021 e potranno essere prorogate in caso di permanenza delle esigenze in premessa indicate.

#### **AVVISA**

che avverso il presente provvedimento, gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza;

#### **DISPONE**

la pubblicazione della presente sull'Albo Pretorio comunale, nonché la divulgazione alla cittadinanza ed agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web comunale ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno;

#### **DISPONE**

altresì, la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Milano;
- Comando Polizia Locale di Buccinasco;
- Comando Stazione Carabinieri di Buccinasco.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

**IL SINDACO**  
**Rino Carmelo Pruiti**  
*(atto sottoscritto digitalmente)*